REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE VII LEGISLATURA ATTI 3063

III COMMISSIONE CONSILIARE "SANITA' E ASSISTENZA"

PROGETTO DI LEGGE

"Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione"

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 3 luglio 2003

a seguito dell'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

PROGETTO DI LEGGE N. 0100 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione" d'iniziativa dei Consiglieri regionali: Ferretto, Prosperini, Saffioti, Buscemi, Giordano, Maiolo, Scotti, Galli, Fatuzzo, Zambetti

PROGETTO DI LEGGE N. 0005 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" d'iniziativa del Consigliere: Monguzzi

PROGETTO DI LEGGE N. 0035 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" d'iniziativa del Consigliere: Ferretto

PROGETTO DI LEGGE N. 0039 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" d'iniziativa dei Consiglieri: Bassoli, Ferrari P., Porcari, Tam, Bisogni, Benigni, Pizzetti, Cipriano, Marantelli, Concordati, Bragaglio, Viotto

Relatore: SAFFIOTI

Trasmesso alla Commissione consiliare: il 14/02/01 Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: I Restituito alla Presidenza del Consiglio: l'8/07/03

Art. n. 24 per totale n.31 fogli

INDICE

ART. 1 (Finalità)

ART. 2 (Oggetto)

ART. 3 (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)

ART. 4 (Competenze della Regione)

ART. 5 (Competenze delle ASL)

ART.6 (Competenze degli enti locali)

ART. 7 (Anagrafe canina)

ART. 8 (Cani smarriti e rinvenuti)

ART. 9 (Protezione dei gatti)

ART. 10 (Interventi sanitari)

ART. 11 (Eutanasia)

ART. 12 (Canili comunali e rifugi per animali)

ART. 13 (Cessione e affido)

ART. 14 (Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)

ART. 15 (Autorizzazioni)

ART. 16 (Programmazione degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo)

ART. 17 (Limitazione delle nascite)

ART. 18 (Indennizzo)

ART. 19 (Volontariato)

ART. 20 (Agevolazioni per l'acquisto di medicinali)

ART. 21 (Controlli)

ART. 22 (Sanzioni)

ART. 23 (Finanziamento)

ART. 24 (Abrogazione)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute e l'ambiente, promuove la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed al rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 2 (Oggetto)

- 1. Ai fini della presente legge per animali di affezione, s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 3 (Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)

- 1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare loro condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.
- 2. In particolare, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di abbandonare gli animali, di infliggere loro maltrattamenti, di alimentarli in modo improprio o insufficiente, di detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- **3.** E' vietato detenere animali di affezione in numero tale da determinare condizioni igienico sanitarie di ricovero, contenimento e conduzione che contrastino con le condizioni di cui al comma 1 o determinino pericolo per la salubrità umana.
 - **4.** L'addestramento degli animali deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti.
- **5.** Sono vietati spettacoli, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste per gli animali. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
- **6.** Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo sia effettuato, deve avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.
- **7.** Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale:

- a) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe del cane, istituita presso le Aziende sanitarie locali (ASL), nonché la metodologia tecnica per l'identificazione dei cani;
- b) definisce le modalità di funzionamento, di gestione e di organizzazione dell'anagrafe canina di cui all'art. 7, comma 7, e provvede all'allestimento di un sistema informatico dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
- c) stabilisce i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione costituite presso le ASL e dei rifugi per animali dei comuni, degli enti e delle associazioni protezionistiche;
- d) definisce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture private deputate al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali di affezione;
- e) stabilisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle strutture di cui alle lettere c) e d) da parte del sindaco;
- f) individua le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alle lettere c) e d):
- g) costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;
- h) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali, ai sensi dall'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;
- approva il piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della popolazione canina e felina e di prevenzione del randagismo;
- I) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private di agevolazioni sull'acquisto di medicinali veterinari destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario.
- **2.** Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 281/1991.
- 3. Il direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale rilascia agli operatori volontari delle associazioni protezionistiche, in possesso dei requisiti richiesti, l'autorizzazione ed il

relativo tesserino di riconoscimento per lo svolgimento delle attività di vigilanza, accertamento e prevenzione delle infrazioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5 (Competenze delle ASL)

- 1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario, ai distretti di medicina veterinaria e, ove istituito, al presidio veterinario sanitario.
- 2. Il presidio veterinario sanitario, ove istituito, è un'articolazione aziendale diretta da un veterinario dirigente, dotata, nei limiti delle disposizioni emanate dal direttore generale, di autonomia economico-finanziaria.
- **3.** In relazione alle caratteristiche del territorio dell'ASL, il distretto di medicina veterinaria e il presidio veterinario sanitario svolgono la propria attività in specifiche strutture, comprese quelle indicate dall'articolo 10, comma 3.
- **4.** Entro un anno dall'approvazione della presente legge, ogni direttore generale di ASL, adegua il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale con le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).
 - **5.** Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:
 - a) la titolarità e la gestione dell'anagrafe del cane;
 - b) l'attività, d'intesa con i comuni, di accalappiamento dei cani vaganti, nonchè di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 9, commi 4, 5 e 6;
 - c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni protezionistiche per la gestione delle colonie feline;
 - e) gli interventi di controllo demografico con strumenti chirurgici ed adeguata anestesia ed analgesia della popolazione canina e felina;
 - f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1;
 - g) il servizio di ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, ivi compresa la prevenzione della filariosi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani randagi ed ai gatti che vivono in stato di libertà, previsti dalla legislazione sanitaria vigente;
 - h) l'attività di accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla presente legge.

- **6.** Al direttore generale delle ASL competono:
- a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge;
- b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 281/1991, previo accertamento effettuato dalla competente struttura di cui al comma 1;
- c) l'approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati alle ASL dal piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

Art. 6 (Competenze degli enti locali)

- 1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane competono:
- a) il risanamento dei canili comunali già esistenti e la costruzione di nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991;
- b) la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante accordi di collaborazione, ad enti pubblici o soggetti privati;
- c) l'attività di accertamento, di vigilanza e di prevenzione, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;
- d) la realizzazione di campagne informative sulle modalità di iscrizione all'anagrafe canina, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 19 e dei veterinari.
- 2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
- a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati,
 e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;
- b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
- 3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni protezionistiche, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con le ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.
 - 4. Le province possono inoltre:
 - a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'art. 16, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazione o coordinamenti operativi;
 - b) effettuare il coordinamento delle associazioni animaliste iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);

c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

Art. 7 (Anagrafe canina)

- 1. Presso l'ASL è istituita l'anagrafe del cane, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio di competenza.
- 2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a denunciare alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, il possesso del cane entro quindici giorni dall'inizio dello stesso o entro novanta giorni dalla nascita.
- **3.** In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, entro quindici giorni dall'evento.
- **4.** Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
- **5.** All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è disposta l'identificazione del cane con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo.
- **6.** La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.
- 7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce l'anagrafe canina regionale, consistente nella raccolta e gestione dei dati delle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all'allestimento di un sistema informatico dei servizi di medicina veterinaria delle ASL.
- **8.** Le denunce, le registrazioni ed i tatuaggi effettuati in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) non devono essere ripetuti.

Art. 8 (Cani smarriti e rinvenuti)

- 1. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro tre giorni alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1 dell'ASL competente per territorio o agli organi della polizia locale del comune, che provvedono a darne tempestiva comunicazione alla medesima struttura di cui all'articolo 5, comma 1.
- 2. La notifica al proprietario, possessore o detentore del ritrovamento del cane, comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento; la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione di tali costi.
- **3.** I cani ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10 e 12 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
- **4.** Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento, fornendo, per quanto possibile, le indicazioni necessarie alla raccolta del cane vagante o al suo ritiro.
- **5.** Ai cani raccolti nell'ambito dell'attività di accalappiamento a cui provvede la competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, devono essere assicurati, dall'ASL competente per territorio, gli interventi sanitari previsti dall'articolo 10, con particolare riguardo al controllo medico veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso.
 - **6.** I metodi di accalappiamento devono evitare ai cani inutili sofferenze.

Art. 9 (Protezione dei gatti)

- 1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat senza che sia stata individuata altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
- 2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
- **3.** I privati e le associazioni protezionistiche possono richiedere all'ASL, d'intesa con il comune, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione.
- **4.** La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all'articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.
- **5.** I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
- **6.** La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 10 (Interventi sanitari)

- 1. La competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, assicura:
- a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
- b) gli interventi di profilassi, compresa la prevenzione della filariosi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di osservazione di cui alla lettera a);
- gli interventi di pronto soccorso a cani vaganti e gatti che vivono in libertà ritrovati feriti o
 gravemente malati anche per infestazioni parassitarie, anche attraverso gli interventi garantiti
 dalla pronta disponibilità del servizio di medicina veterinaria;
- d) l'identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;
- e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà.
- 2. I requisiti della struttura deputata a soddisfare quanto previsto al comma 1, nonché le modalità di gestione della stessa, sono determinati dalle norme nazionali e definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **3.** Gli interventi sanitari di cui al comma 1 possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all'articolo 12.

Art. 11 (Eutanasia)

- 1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili con gravi sofferenze non lenibili, o in caso di loro comprovata pericolosità.
- **2.** La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, previo trattamento anestetico.
- **3.** Ciascun veterinario deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

Art. 12 (Canili comunali e rifugi per animali)

- **1.** I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per animali, destinati ad ospitare:
 - a) i cani e i gatti sottratti al proprietario, possessore o detentore su ordine della ASL per inosservanza del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo le spese di mantenimento a carico del trasgressore;
 - b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 10, trascorsi i termini ivi previsti;
 - c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;
 - d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore, ponendo carico del cedente le spese di mantenimento tranne nei casi di comprovata indigenza dello stesso;
 - e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
- 2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali sono determinati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **3.** La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di accordi di collaborazione, ai privati o alle associazioni protezionistiche, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, in favore delle associazioni di cui all'articolo 19.
- **4.** I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
- **5.** Chiunque gestisca strutture pubbliche o private per il pensionamento di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure eserciti l'attività di commercio o di allevamento, deve tenere apposito registro, vidimato dall'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione.
- **6.** I gestori dei ricoveri sono tenuti ad adottare opportune misure al fine di prevenire la proliferazione degli animali.
 - 7. I canili comunali e i rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria.

Art. 13 (Cessione e affido)

- **1.** Gli animali ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
- **2.** I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.
- **3.** I cani ed i gatti, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti ai privati che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 19.
 - **4.** La cessione dei cani è gratuita e può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
- **5.** E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani, prima del termine di cui al comma 4, ai privati che s'impegnino a fornire le garanzie di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a);
 - b) l'affidatario non può cedere il cane durante il periodo di affido;
 - c) l'affido non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.
- **6.** I gatti che vivono in libertà, non ceduti ai sensi del comma 3, devono essere, compatibilmente con le caratteristiche etologiche, ricollocati sul territorio dal quale sono stati prelevati.
- 7. Le procedure e le condizioni per la cessione e l'affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19

Art. 14 (Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)

1. Le strutture destinate al pensionamento temporaneo o al commercio di animali devono soddisfare i requisiti strutturali e gestionali previsti dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 (Autorizzazioni)

- 1. Le strutture di cui agli articoli 10, comma 3, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere formale della competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1 dell'ASL competente per territorio.
- 2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Programmazione degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo)

- 1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 2 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.
- 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
 - a) un dirigente del servizio veterinario regionale;
 - b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
 - c) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province lombarde (UPL);
 - d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
 - e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 19;
 - f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
 - g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
 - h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.
- **3.** Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:
 - a) l'analisi dei fenomeni dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti che vivono in libertà;
 - b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;
 - c) la scansione temporale degli interventi con le relative priorità e scadenze;

- d) i criteri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi, per il raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
- h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- i) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.
- **4.** Gli interventi possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione, le ASL, le province, i comuni e le associazioni di cui all'articolo 19.
- **5.** Le ASL adeguano la programmazione delle proprie attività istituzionali tenendo conto degli interventi, anche di educazione sanitaria zoofila, previsti dal piano regionale di cui al comma 1.
- **6.** Nella pianificazione dell'educazione sanitaria e zoofila sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sull'attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali.

Art. 17 (Limitazione delle nascite)

- **1.** Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.
- **2.** I cani non identificati o comunque non identificabili ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 devono essere sterilizzati, di norma dopo sessanta giorni dal rinvenimento, dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall'ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.

Art. 18 (Indennizzo)

- 1. La Regione provvede agli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o rinselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.
- 2. L'ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l'indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) e dal decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 per il rimborso degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive e diffusive del bestiame.

Art. 19 (Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

Art. 20 (Agevolazioni per l'acquisto di medicinali)

1. La Regione promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione, alle strutture di ricovero pubbliche e private di cui agli articoli 10 e 12, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati.

Art. 21 (Controlli)

- 1. Le funzioni di accertamento previste dalla presente legge competono all'ASL, attraverso la competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, e ai Comuni.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, degli operatori volontari protezione animali (OVPA) formati dalla Regione e degli operatori volontari muniti di specifica autorizzazione regionale, appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 19.
- **3.** L'autorizzazione regionale di cui al comma 2 è rilasciata con decreto del direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale agli operatori volontari degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 19, a seguito del superamento di specifici esami, disciplinati dalla Giunta regionale.
- **4.** Il direttore generale dell'ASL, con proprio atto, propone al Prefetto l'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria, esclusivamente al personale dell'ASL che ritiene idoneo a tale qualifica.

Art. 22 (Sanzioni)

- 1. Per le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da €387 a €774 per chi viola l'obbligo di assicurare le condizioni di vita adeguate di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e di non impartire l'addestramento con metodi violenti di cui all'articolo 3, comma 4;
 - b) da €51 a €309 per chi organizza o promuove spettacoli, gare e altre manifestazioni che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata, di cui all'articolo 3, comma 5, primo periodo;
 - c) da €516 a €3098 per chi organizza, promuove o assiste ai combattimenti tra animali di cui all'articolo 3, comma 5, secondo periodo;
 - d) da €25 a €154 per chi viola le disposizioni inerenti alle modalità di trasporto e custodia di cui all'articolo 3, comma 6;
 - e) da €51 a €154 per chi non denuncia la cessione definitiva del cane entro il termine di cui all'articolo 7, comma 3;
 - f) da € 103 a € 516 per chi non denuncia la scomparsa del cane entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1;
 - g) da € 129 a € 516 per chi non ritira, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, il cane di cui gli sia stato notificato il ritrovamento;
 - h) da €129 a €774 per chi viola le prescrizioni relative all'effettuazione dell'eutanasia e alla tenuta del relativo registro, di cui all'articolo 11;
 - i) da €51 a €309 per chi viola i divieti di cedere il cane durante il periodo di affido e di affidare cani a enti o a privati cittadini non residenti in Italia, di cui all'articolo 13, comma 5, lettere b) e c);
 - l) da € 258 a € 1549 per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 15.
- **2.** Per le ulteriori violazioni individuate dalla presente legge e non espressamente contemplate nel comma 1 si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 281/1991.
- **3.** Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalle ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) su apposito capitolo vincolato alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della presente legge e ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 281/91.

Art. 23 (Finanziamento)

- **1.** Per le spese derivanti dall'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 5, lettere b), e) e g), all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e commi 2 e 3, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), è autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva di €3.581.410,27.
- **2.** Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per l'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge 281/1991, all'UPB 3.7.4.2.2.288 'Prevenzione delle malattie infettive', di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali, così come stabilite dalla presente legge.
- **3.** All'onere per l'allestimento del sistema informatico, di competenza regionale, previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), e all'articolo 7, comma 7, si provvede mediante le risorse stanziate, per l'esercizio finanziario 2003, all'UPB 3.7.2.0.2.257 'Informatica sanitaria'.
- **4.** Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall'articolo 16, comma 2, si provvede, per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 3.7.2.0.2.259 'Attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni sanitarie'.
- 5. Salvo quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4, le spese per l'attuazione della presente legge sono sostenute dalle ASL che vi provvedono mediante l'impiego del Fondo sanitario regionale di parte corrente.

Art. 24 (Abrogazione)

1. La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.